

A.Am.P.S S.p.A.
Via dell'artigianato 39b
57121, Livorno

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI BICARBONATO DI SODIO
PRESSO L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI
LIVORNO UBICATO IN LOC. PICCHIANI
(art. 279, c. 1, lett. e) DPR 5.10.2010, n. 207)

10 Dicembre 2014

IL RUP
Ing. Matteo Giovannetti

INDICE

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 – OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO

ART. 4 – REVISIONE PREZZI

ART. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 8 – ANTICIPAZIONI

ART. 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

ART. 10 – PAGAMENTI A SALDO

ART. 11 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ART. 15 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 16 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

ART. 18 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

ART. 19 – SUBAPPALTO

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 22 – COPERTURE ASSICURATIVE

ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

ART. 25 – RISERVATEZZA

ART. 26 – PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

ART. 27 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

ART. 28 – RISERVE E RECLAMI

ART. 29 – OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 31 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

ART. 32 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

ART. 33 – FORO COMPETENTE

ART. 34 – MODALITÀ DI APPALTO

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 35 – DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

ART. 36 – QUANTITÀ ANNUA STIMATA

ART. 37 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 38 – MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

ART. 39 – PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA

ART. 40 – PREZZO UNITARIO DELLA FORNITURA

ART. 41 – ELENCO ALLEGATI

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di Bicarbonato di sodio presso l'impianto di termovalorizzazione di Livorno ubicato in località Picchianti così come successivamente dettagliato.

La prestazione principale del presente appalto consiste nell'esecuzione di quanto in oggetto.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 12 mesi dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 3.

ART. 3 – OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a prorogare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di due anni successivi a quello previsto al precedente art. 2 alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto. Il diritto di opzione alla proroga è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il secondo e per il terzo anno successivo a quello iniziale.

L'opzione va esercitata non oltre il termine di tre mesi precedente alla scadenza del contratto vigente.

Durante il periodo di proroga del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti di affidamento della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

ART. 4 – REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà esclusivamente all'adeguamento periodico dei prezzi.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione di cui all'art. 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà all'applicazione della variazione dell'indice combinato "Indice Bicarbonato" calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Indice Bicarbonato} = 0,6 \cdot I_1 + 0,4 \cdot I_2$$

Dove:

- I_1 = ISTAT "FOI (net) 3.3 – Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente".
- I_2 = Indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali COD. 2013 "fabbricazione di altri prodotti chimici inorganici".

Il calcolo dell'indice combinato avverrà mediante la valutazione della variazione dei due indici di partenza intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 ottobre 2015, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 ottobre 2016 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 30/9/2015 e il 30/9/2016).

ART. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA

L'esecuzione della fornitura in questione dovrà avvenire presso la sede impiantistica dell'azienda ubicata in via dell'Artigianato 32 a Livorno; salvo diverso accordo, le consegne del prodotto chimico dovranno avvenire nei seguenti orari:

- Dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

I quantitativi delle singole forniture, da concordare di volta in volta con la stazione appaltante, avranno un carico compreso tra le 23 e le 30 tonnellate e dovranno essere consegnate con apposito automezzo dotato di cisterna adibito al trasporto e opportunamente autorizzato.

Le forniture richieste dovranno essere eseguite entro 48 ore solari dall'ordine anticipato del referente della stazione appaltante via telefono, fax o e-mail.

Il mancato rispetto delle tempistiche di cui sopra determinerà l'applicazione degli artt. 26 e 27 del presente capitolato.

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare all'inizio del servizio e comunque annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e

assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. L'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. La riparazione di eventuali guasti conseguenti la prestazione oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare;

- d. Provvedere alla pesatura di ciascun carico effettuato, presso la pesa dell'impresa appaltante, il relativo peso rilevato fa piena prova, sia in entrata (lordo) che in uscita (tara); la mancata effettuazione delle operazioni di pesatura comporterà, ferme restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti dall'inosservanza delle norme di legge, l'esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento anche in acconto, del servizio effettuato;
- e. Espletare le prestazioni oggetto del contratto rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti e del codice della strada, le norme indicate nelle autorizzazioni conto terzi rilasciate dalla MCTC competente per territorio, le norme in materia di trasporto e recupero dei rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all'espletamento del servizio;
- f. L'Impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- g. L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- h. L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- i. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

- j. L'osservanza della normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- k. Trasmettere al Referente Aamps Spa la modulistica necessaria al controllo sulla reale esecuzione degli interventi secondo le modalità indicate;
- l. Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

ART. 8 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

ART. 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l'emissione della fattura da parte della ditta. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione

- Tabella riassuntiva delle forniture svolte nel mese di riferimento;
 - Certificato di pagamento emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- Ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a giorni 90 (novanta) per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

ART. 10 – PAGAMENTI A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 60 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell'art. 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

ART. 11 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 117 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 299, 300 e 301 del DPR 5.10.2010, n. 207 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti

adottati dal medesimo Direttore.

ART. 15 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere

l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.

ART. 16 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i. nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a

tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 19 – SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 118.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo D.lgs. 163/2006.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, l'amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 118 comma 3 procederà al pagamento diretto al subappaltatore previa comunicazione da parte della ditta appaltatrice delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo

unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 22 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in

relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 5 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai

rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

ART. 24 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative, ai sensi dell'art. 313 del DPR n. 207/2010 e smi, viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento

dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano gli articoli da 312 a 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.

ART. 25 – RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 26 – PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Mancata comunicazione e aggiornamento dell'elenco del personale impiegato nella prestazione (per ogni inadempimento)	6	€ 300,00
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento)	6	€ 200,00
Mancata attivazione provvedimenti disciplinari nei confronti di personale dell'impresa appaltatrice in caso di comportamento irrispettoso verso terzi	6	€ 500,00
Inosservanza delle prescrizioni di cui alle	7	€ 2.000,00

lettere da k a m (per ogni inadempimento)		
Ritardo nell'esecuzione della fornitura richiesta a mezzo telefono, fax o e-mail dal referente tecnico della stazione appaltante oltre le 2 ore (per ogni inadempienza)	5-37-38	0.5 per mille dell'importo della fornitura oggetto del ritardo
Ritardo nell'esecuzione della fornitura richiesta a mezzo telefono, fax o e-mail dal referente tecnico della stazione appaltante oltre le 24 ore (per ogni inadempienza)	5-37-38	1 per mille dell'importo della fornitura oggetto del ritardo
Mancata predisposizione dei DPI (per ogni infrazione)	23	€ 500,00
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento)	23	€ 300,00
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore dell'esecuzione del contratto di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento)	23	€ 300,00
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata	32	€ 200,00
Mancata nomina di un referente	32	€ 2.000,00
Mancata pulizia e sistemazione dell'area ove si è provveduto all'esecuzione della fornitura	5-37-38	€ 300,00
Interruzione nell'espletamento della fornitura per fatti non imputabili alla stazione appaltante e non disciplinati nei punti precedenti che comporti un ritardo nell'erogazione del servizio per un periodo superiore a 24 ore solari	5-37-38	€ 2.000,00

Mancato rispetto delle specifiche tecniche della fornitura (per il primo evento)	5-37-38	€ 300,00
Mancata pulizia e sistemazione dell'area ove si è provveduto alla riparazione dei mezzi	5-37-38	€ 300,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 27 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancata applicazione del CCNL di riferimento	6
Mancata assunzione di lavoratori disabili	6
Subappalto non autorizzato	19

Durc negativo per due volte consecutive	9
Ritardo nell'esecuzione della fornitura richiesta a mezzo telefono, fax o e-mail dal referente tecnico della stazione appaltante oltre le 48 ore oppure, oltre le 48 ore dal respingimento della fornitura per mancato rispetto delle specifiche tecniche	5-37-38
Mancato rispetto specifiche tecniche della fornitura (per il secondo evento nel corso della durata dell'appalto)	5-37-38

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 135 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria sino alla quinta ai sensi dell'art. 140 del D.Lvo n. 163/06 e smi.

ART. 28 – RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa (cfr artt. 190 e 201 del DPR 207/2010 e smi)

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 240 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 29 – OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 163/06 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali.

ART. 30 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di

situazioni anomale o di emergenze

5. Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 31 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

La ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 34, c. 35 del DL 18.10.2012, n. 179, convertito nella L. 17.12.2012, n. 221, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità di cui all'art. 66, c. 7, secondo periodo del D.lgs. n. 163/06 e smi sostenute per la presente gara, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 32 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per

accettazione.

ART. 33 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 34 – MODALITÀ DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con l'applicazione del criterio del prezzo più basso; per i criteri di determinazione del prezzo unitario si rimanda all'art. 40 di cui al TITOLO 2.

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 35 – DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Oggetto del presente appalto è la fornitura di Bicarbonato di Sodio presso l'impianto di Termovalorizzazione di Livorno ubicato in via dell'Artigianato 32.

Le caratteristiche qualitative del prodotto chimico oggetto della fornitura sono le seguenti:

- Formula chimica: NaHCO_3 .
- Peso Molecolare: 84 u.m.a.
- Peso specifico 2,218 kg/dm³.
- Solubilità in acqua a 20°C = 96 g/kg
- pH < 8,6
- Titolo/Alcalinità Totale $\geq 98,0$
- Granulometria del prodotto in ingresso: inferiore a 500 micron per una % del campione superiore al 90 %.

Ogni fornitura del prodotto deve essere accompagnata dalla scheda tecnica

del produttore comprovante le specifiche di cui sopra.

La stazione appaltante si riserva di verificare la conformità del materiale prima di autorizzare le operazioni di rifornimento; in caso di non corrispondenza dei risultati analitici rispetto alle specifiche dichiarate la stazione appaltante respingerà il carico e invierà tempestivamente nota di contestazione a mezzo fax o PEC con invito a una immediata riconsegna del quantitativo ordinato entro 48 ore.

La fornitura deve essere garantita dal lunedì al sabato nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle 8:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Il ritardo della fornitura, per un periodo superiore a due ore, determina l'applicazione di quanto previsto agli artt. 26 e 27.

Nell'ambito del servizio di fornitura sono da ritenersi comprese le analisi di granulometria del prodotto in uscita dai mulini di macinazione in misura di n. 1 analisi per ogni trimestre di validità contrattuale.

ART. 36 – QUANTITÀ ANNUA STIMATA

Il quantitativo annuale previsto per la fornitura in oggetto è di circa 1.600 tonnellate.

Il quantitativo richiesto per ogni fornitura sarà compreso tra 23 e 30 tonnellate; indicativamente si prevede di effettuare i rifornimenti con frequenza settimanale.

ART. 37 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura deve essere eseguita presso la sede impiantistica di AAMPS ubicata in via dell'Artigianato 32 a Livorno in Località Picchianti.

L'esecuzione della fornitura dovrà seguire scrupolosamente le seguenti fasi:

1. Arrivo presso l'impianto di pesatura ubicato in via dei Cordai 6 a Livorno in Località Picchianti.
2. Accettazione della fornitura presso la pesa ed effettuazione del peso

- lordo con consegna del Documento Di Trasporto e della scheda tecnica relativa alle specifiche della fornitura.
3. Prelievo da parte del personale dell'impresa appaltante di un'eventuale aliquota di campione da sottoporre ad analisi di accertamento delle specifiche tecniche richieste.
 4. Posizionamento dell'automezzo presso l'area adibita al rifornimento dei 3 serbatoi;
 5. Presa visione delle disposizioni aziendali inerenti le operazioni di scarico (consegna modulistica da compilare prima e dopo il rifornimento).
 6. Esecuzione delle operazioni di fissaggio delle tubazioni di scarico (per ognuno dei 3 serbatoi di stoccaggio) a cura della ditta appaltatrice.
 7. Avvio delle operazioni di rifornimento seguendo le disposizioni dell'apposita modulistica e quelle diramate dal tecnico supervisore della stazione appaltante.
 8. Esecuzione, a cura dell'impresa appaltatrice, delle operazioni di sgancio delle tubazioni di scarico (per ognuno dei 3 serbatoi di stoccaggio).
 9. Compilazione e firma da parte della modulistica relativa alla regolare esecuzione della fornitura sia da parte dell'addetto dell'impresa appaltatrice che del supervisore dell'impresa appaltante.

Il tragitto da percorrere è completamente interno alle strutture di pertinenza dell'impresa ed è inferiore a 400 metri; per le operazioni di rifornimento di cui ai precedenti punti da 1 a 9 si impiegano circa 180 minuti salvo imprevisti.

Una volta terminate le operazioni di scarico il mezzo deve compiere il tragitto di ritorno sino all'impianto di pesatura per l'esecuzione della tara.

La programmazione delle forniture viene diramata dai tecnici della stazione appaltante, l'impresa appaltatrice è tenuta a completare le forniture richieste entro 48 ore solari dal ricevimento dell'ordine via telefono, fax o e-mail, salvo il caso di sostituzione della fornitura per mancato rispetto delle specifiche tecniche.

Una diversa indicazione del quantitativo richiesto, dipendente dalle esigenze impiantistiche dell'impresa appaltante, potrà essere comunicato

all'aggiudicataria anche telefonicamente con 24 ore di preavviso senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo.

AAMPS si riserva di ispezionare, controllare e verificare la buona esecuzione delle prestazioni, nonché effettuare analisi di controllo sulle caratteristiche del prodotto, così come definite nel capitolato speciale di appalto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione o suoi delegati, fruendo anche eventualmente di professionalità esterne.

Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate dall'impresa appaltante saranno immediatamente contestate alla ditta.

L'impresa aggiudicataria dovrà verificare sistematicamente, a propria cura e spese, il peso della fornitura fornendo il relativo Documento di Trasporto (ai sensi del DPR n.472 del 14/08/96) in fase di accettazione del carico (fase 1).

L'impresa appaltatrice è tenuta a garantire la possibilità del prelievo dei campioni rappresentativi in condizioni di sicurezza.

La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo, fatto salvo quanto previsto agli artt. 26 e 27 del presente capitolato speciale di appalto, potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte di AAMPS.

Nel caso in cui, in base ai risultati di laboratorio, una fornitura non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, AAMPS respingerà il carico e produrrà, entro 10 (dieci) giorni solari dall'accertamento, e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna, comunicazione a mezzo fax o e-mail all'impresa appaltatrice; la stazione appaltante si impegna a conservare il campione prelevato sigillato per eventuali rilievi in contraddittorio richiesti dall'impresa appaltatrice.

In caso di rifiuto/respingimento della fornitura per non conformità a causa di mancato rispetto delle specifiche l'impresa è tenuta a garantire una nuova fornitura entro 48 ore solari dall'avvenuto respingimento del carico non conforme; il mancato rispetto di quanto sopra determinerà l'applicazione di quanto previsto agli artt. 26 e 27.

In caso di due eventi di rifiuto/respingimento, nel corso della durata dell'appalto, verrà applicato quanto previsto all'art. 27.

In caso di guasti, rotture ecc ai mezzi la ditta appaltatrice è autorizzata a far entrare nel sito della stazione appaltante la ditta manutentrice che deve provvedere a riparare il mezzo; eventuali travasi e sversamenti di liquidi devono essere ripuliti dalla ditta appaltatrice mediante impiego di idonea ed autorizzata ditta allo smaltimento.

ART. 38 – MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Per l'esecuzione della fornitura si richiede 1 automezzo dotato di cisterna, opportunamente autorizzato ai sensi di legge, dotato di attrezzature di rifornimento autonome.

L'automezzo deve essere dotato di un dispositivo automatico di trasferimento del materiale e della tubazione di scarico compatibile con l'aggancio del silos di stoccaggio di AAMPS; a tal fine si precisa che la flangia di collegamento è di tipo circolare con diametro esterno di 200 mm e che la distanza dell'interasse dei fori di collegamento è di 150 mm (vedi particolare in All.to 3).

ART. 39 – PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA

Per l'esecuzione della fornitura si richiede addetto opportunamente dotati di idonea abilitazione alla conduzione dei mezzi necessari al trasporto materiale oggetto del presente appalto.

ART. 40 – PREZZO UNITARIO DELLA FORNITURA

Si richiede di sottoporre ad unico ribasso percentuale la seguente voce:

VOCE	UM	VALORE	RIF. CAPITOLATO
FORNITURA BICARBONATO DI SODIO	€/t	254	Artt. 5-36-37-38-39

I prezzi di cui sopra si intendono al netto dei costi derivanti da interferenza DUVRI, che ammontano a 60 €/anno (v. Allegato 1) e comprendono i costi dei

consumi, delle manutenzioni, delle quote di ammortamento del capitale, delle spese generali, assicurazioni, bolli, tasse, pedaggi autostradali e qualsiasi altro onere che resterà comunque a carico della ditta appaltatrice.

I quantitativi indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun impegno per Aamps Spa.

Il servizio sarà aggiudicato alla società che offrirà il ribasso percentuale più alto previa eventuale verifica delle offerte ritenute anormalmente basse (artt.86 e seguenti del D.lgs. 12 aprile 2006, n°163).

ART. 41 – ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati:

Allegato 1: DUVRI.

Allegato 2: Documento Informativo della Sicurezza/Schede di Rischio.

Allegato 3: Planimetria dell'area interessata dalla fornitura.